****

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO**

**ORDINE DI LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE EX ART 560 C.P.C.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Giudice dell’esecuzione,

visti gli atti del procedimento esecutivo RGE \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e la relazione del custode/esperto stimatore in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

sentiti il custode e il debitore;

ritenuto

che deve ora essere emesso ordine di liberazione dell’immobile pignorato ai sensi dell’art. 560 c.p.c., poiché:

1. Il debitore, che non abita nell’immobile, e/o il terzo sprovvisto di titolo opponibile alla procedura non consentono agli ausiliari di svolgere i compiti assegnati dal GE ovvero violano gli obblighi di conservazione e custodia del bene;
2. il debitore, che abita l’immobile con il suo nucleo familiare, ha violato obblighi posti a suo carico dalla legge, in quanto:
3. non ha consentito l’accesso agli ausiliari (custode e /o esperto stimatore);
4. non ha adeguatamente tutelato e mantenuto il compendio in uno stato di buona conservazione, per come emerge dalle relazione/i degli ausiliari sopra richiamata/e;
5. ha ostacolato il diritto di visita dei potenziali acquirenti;
6. non ha depositato i rendiconti di cui all’art. 593 cpc;
7. ha dato in locazione l’immobile senza autorizzazione;
8. altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Visti e applicati gli artt. 560 e 68 c.p.c. e 14 Ordinamento Giudiziario,**

**ORDINA**

**alla parte esecutata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e a chiunque altro occupi il compendio pignorato senza titolo opponibile alla procedura, l'immediato rilascio in favore del Custode Giudiziario del seguente immobile libero da persone e vuoto da cose:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DISPONE**

**che -** al fine di garantire il sicuro e ordinato compimento della liberazione e tutelare le parti intimate con il presente provvedimento, onde consentire alle stesse di provvedere al rilascio spontaneo del compendio e organizzare l’asporto dei beni mobili di loro interesse - **all’attuazione del presente ordine provveda il Custode già nominato nella procedura secondo le seguenti disposizioni:**

**ORDINA**

* **al Dirigente del competente Commissariato di zona**
* **al Comandante della Stazione dei Carabinieri competente per territorio**

**di concedere al Custode - senza indugio - l'ausilio della forza pubblica nella attuazione della liberazione disposta, secondo le modalità sotto riportate.**

**Disposizioni al Custode nella sua qualità di Pubblico Ufficiale incaricato dell’attuazione del presente ordine di liberazione**

Il Custode Giudiziario, nella qualità di Pubblico Ufficiale incaricato della attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato emesso, si atterrà di ordinario alle seguenti istruzioni.

1. Munito di copia del presente provvedimento si recherà prontamente sul luogo della custodia;
2. Qualora l’immobile sia già libero da persone, provvederà ad acquisirne immediatamente il possesso, mediante sostituzione della serratura di accesso con l’ausilio di un fabbro;
3. Qualora l’immobile sia occupato, renderà edotto l’occupante dell’avvenuta emissione dell’ordine (consegnandogliene copia, qualora l’occupante non sia la parte esecutata, già posta a legale conoscenza del provvedimento) e gli intimerà verbalmente di liberare l’immobile da persone e cose; secondo le circostanze, **assegnerà un termine all’occupante per il rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60** giorni dall’emissione dell’ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo, delle comunicazioni effettuate e delle dichiarazioni resegli, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione (es. medico, fabbro, addetto al canile,ecc.);
4. Qualora non rinvenga alcuno nell’immobile **non liberato**, oppure l’occupante si rifiuti di liberarlo ovvero non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica sopra indicata, alla quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse (ad es.: luogo di ubicazione dell’immobile, generalità dell’esecutato, degli occupanti ecc.);
5. Concorderà quindi con la forza pubblica giorno ed ora dell’accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di **60** giorni dalla richiesta e sempre con verbalizzazione dell’eventuale momentaneo e motivato rifiuto di concessione dell’ausilio; si renderà perciò disponibile ad accedere in ciascuno dei **60** giorni successivi alla richiesta, facendo presente le conseguenze penali dell’inadempimento all’ordine del giudice;
6. Notizierà quindi l’occupante, anche per le vie brevi, redigendone verbale, che con l’ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell’immobile nel giorno ed ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato;
7. Richiederà quindi tempestivamente al giudice dell’esecuzione, secondo le circostanze, la nomina del medico, del fabbro o di altro ausiliario che lo assista, **procurandone la presenza sul luogo**;
8. Per i beni mobili ed i documenti, intimerà sin dal primo accesso ai presenti di sgomberarli (reiterando poi l’invito durante i successivi) e al momento della liberazione di ritirare quelli ancora presenti, avvertendoli espressamente che - in difetto di adempimento i mobili ed i documenti relitti saranno ritenuti beni relitti e quindi smaltiti o distrutti.
9. Il custode richiederà istruzioni particolari al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi ritenute motivatamente straordinarie.

**Disposizioni alla Forza Pubblica per l’attuazione del presente ordine di liberazione**

**( artt. 68 e 560 c.p.c.; 14 Ordinamento Giudiziario )**

1. Ricevuto il Custode, il Responsabile della Forza Pubblica sopra indicato dovrà concordare con questi la data e l’orario dell’accesso ai fini della liberazione dell’immobile, tenuto conto del termine di **60** giorni imposto; potrà nelle more convocare l’inadempiente presso i propri Uffici intimandogli a propria volta l’osservanza dell’ordine di giustizia impartito;
2. Dovrà giustificare per iscritto al Custode le ragioni della mancata concessione della forza pubblica nel giorno concordato, contestualmente offrendola per il primo momento utile successivo;
3. I Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dall’immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni (es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc.).

Viterbo,

Il Giudice dell'Esecuzione